



MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE ai sensi del D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

I

1. Premessa.

La società DE.MA. s.r.l. formalizza e descrive, nel presente documento e negli allegati protocolli di gestione, un complesso organico di principi, regole e strumenti di controllo, funzionale alla realizzazione e alla capillare gestione di un sistema organizzativo atto a prevenire e contrastare efficacemente il rischio di reati che, ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche semplicemente decreto), potrebbero comportare la responsabilità amministrativa della Società, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e ulteriori sanzioni accessorie.

2. Il decreto legislativo 231/2001.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231/2001 intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge n. 300 del 29 Settembre 2000*”.

Il Legislatore, all’art. 1 del decreto in esame, utilizza il termine enti, intendendo con ciò un concetto più ampio di quello di società riconosciuta e quindi dotata di personalità giuridica, concetto che in questa sede non è necessario approfondire posto che la società in questione è certamente destinataria della disciplina prevista nel decreto.

Il decreto prevede la responsabilità degli enti per una serie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi.

Secondo l’impostazione tradizionale l’interesse ha una connotazione soggettiva, si riferisce cioè alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta; quando il soggetto agisce nel suo esclusivo interesse personale, e dunque contro l’impresa, non vi può essere responsabilità da parte di quest’ultima. Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici tratti dal reato, soprattutto di carattere patrimoniale, e la sua sussistenza è di più immediata percezione. Nei reati colposi i concetti di interesse e vantaggio vanno valutati non sulla base dell’evento ma dell’intera fattispecie di reato; per es. nei reati in materia di salute e



sicurezza sul lavoro, è evidente che l'evento lesivo o mortale del lavoratore non può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso, ma esso può essere conseguenza o di un risparmio sui costi o di una più rapida velocità di esecuzione dei lavori che invece vi rientrano a pieno titolo.

I reati possono essere commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali); o anche da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

I reati ai quali si applica la disciplina in esame erano originariamente quelli di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (oggi anche a danno dell'Unione Europea) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico, cui si sono aggiunti la frode nelle pubbliche forniture (art. 24), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, il peculato e l'abuso d'ufficio (art. 25). Sono poi stati introdotti i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis), quelli in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter), i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis), i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1), alcune fattispecie in materia societaria (art. 25 ter), i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1), i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato, art. 25 sexies), i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies), i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies), delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1), delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies), i reati ambientali (art. 25 undecies), l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies), frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25



quaterdecies), i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies), i reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies).

Come si può immediatamente percepire dal riassuntivo elenco sopra evidenziato, numerose leggi successive all'entrata in vigore del decreto legislativo 231/2001 hanno gradatamente allargato il campo d'applicazione della disciplina in esame, ampliando la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai propri dipendenti e collaboratori.

La portata innovativa del D. Lgs. 231/01 è rappresentata dalla previsione di una responsabilità amministrativa dell'ente in dipendenza della commissione di un fatto di reato tra quelli in esso previsti. Con l'entrata in vigore di tale decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

3. Il sistema sanzionatorio: pene pecuniarie e interdittive.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/01 è particolarmente severo; infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere applicate quelle interdittive, e ancora la confisca e la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; il valore di ogni singola quota va da un minimo di €. 258,00 a un massimo di €. 1.549,00. L'importo della quota viene determinato in misura fissa pari a €. 103,00 nel caso in cui l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (in questo caso, inoltre, non si applicano le sanzioni interdittive). La commisurazione in concreto della sanzione pecuniaria viene disposta dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota viene fissato anche sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può superare €. 103.291,00 se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La pena è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso, o è stato adottato e reso operativo un



modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Se ricorrono entrambe le circostanze la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

Salvo sia diversamente stabilito da specifiche norme, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; sussiste tuttavia la possibilità di un'applicazione definitiva delle sanzioni interdittive se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17. Il giudice determina il tipo di sanzione interdittiva sulla base degli stessi parametri fissati per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni



funzionali allo svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

L'articolo 17 del decreto legislativo 231/2001 fissa l'importante regola che le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si verificano le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Nel caso debba essere applicata la sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente il giudice può, in suo luogo, nominare un commissario giudiziale che presieda la prosecuzione dell'attività quando l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, o se l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Quando viene disposta una sanzione interdittiva il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

4. L'esclusione della responsabilità.

A fronte dello scenario sanzionatorio descritto al paragrafo precedente, l'articolo 6 del provvedimento legislativo in questione contempla, per quanto riguarda i soggetti apicali dell'azienda, l'esonero da responsabilità della società se questa dimostra che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo di vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ODV);

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che l'autorità giudiziaria è chiamata a formulare in occasione di un procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato tra quelli specificamente previsti dal D. Lgs. 231/01.

Per quanto attiene i soggetti sottoposti all'altrui direzione (soggetti subordinati), di cui si occupa l'art. 7 del decreto si prevede la responsabilità dell'ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'adozione, e il costante aggiornamento dei modelli, accompagnato dall'esercizio dei doveri di direzione e vigilanza, esclude, per ciò solo, la responsabilità dell'ente per i reati commessi dalle persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza.

Detti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per raggiungere questi scopi la normativa richiede anche la collaborazione di tutti i lavoratori, apicali e subordinati; a tal fine i modelli devono prevedere:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;



- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante la cui gestione verrà affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato;
- c) la pubblicazione, sul proprio sito internet, di informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- d) l'esposizione delle suddette informazioni nei luoghi di lavoro, nonché l'accessibilità delle stesse alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono rapporti giuridici di collaborazione con la società;
- e) il divieto di rivelare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell' articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) il divieto di rivelare l'identità della persona segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- g) il divieto di rivelare, senza il consenso espresso della persona segnalante, l'identità della stessa nell'ambito del procedimento disciplinare che deriva, in tutto o in parte, dalla segnalazione e la conoscenza dell'identità di quest'ultima sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- h) l'obbligo di dare avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al punto e) che precede, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna adottate quando la rivelazione della identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;
- i) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;



- j) prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che configurino i reati di diffamazione o calunnia;
- k) l'obbligo di conservare le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

5. Finalità principi ispiratori dei Modelli Organizzativi e del sistema di gestione.

Il fine superiore cui mira la predisposizione dei Modelli Organizzativi è quello di stimolare comportamenti virtuosi, inducendo al comportamento eticamente corretto, che non è solo il portato di ammonimenti e sanzioni, non è solo imposizione del rispetto della legge, ma contribuito alla formazione di un'educazione culturale ispirata a principi di trasparenza e correttezza, in una parola a quelle regole di “deontologia aziendale” cui ci si deve attenere anche nell'esercizio dell'attività commerciale.

La strutturazione del sistema di gestione e controllo dei modelli viene adottata seguendo i principi fondamentali contenuti nella disciplina legislativa che, schematicamente, possono così riassumersi:

- 1) Identificare i processi tramite i quali l'organizzazione svolge la propria attività;
- 2) Stabilire la sequenza e l'interazione tra i processi;
- 3) Identificare i processi e le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- 4) Effettuare l'analisi dei rischi;
- 5) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e curarne il loro costante aggiornamento;
- 6) Garantire la tracciabilità e trasparenza delle attività;
- 7) Eseguire corsi di informazione, formazione ed educazione;
- 8) Creare l'organismo di vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del sistema di gestione dei modelli e sul loro aggiornamento;
- 9) Assicurare idonee risorse alle persone e agli organismi che gestiscono il sistema;
- 10) Predisporre il sistema disciplinare e sanzionatorio.



6. Regole generali.

L'art. 6 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 231/2001 prevede che la procedura di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione debba prendere le mosse dall'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, e ciò individua il concetto di rischio.

Passo successivo è quello di verificare quale sia il "grado" di rischio, onde consentire che la procedura da adottare sia tanto più precisa e rigorosa quanto più grande sia il rischio di un danno, cioè, nello specifico, della commissione di un reato. Il punto di approdo è, infine, quello di giungere a un sistema di organizzazione e gestione dei modelli, continuamente monitorato e aggiornato, che contenga il rischio residuo entro livelli di accettabilità, che, normativamente, significa predisporre un sistema di prevenzione tale da non poter essere violato se non in modo fraudolento per quanto attiene i vertici societari (art. 6), e con condotte eccezionali e imprevedibili da parte dei soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7).

La misurazione del rischio viene elaborata attraverso le tradizionali categorie della probabilità di commissione del reato e della potenziale gravità sanzionatoria che ne deriva, con un indice di valore che va da 1 a 4; più alto sarà il valore numerico determinato dalla somma delle due categorie, più alto sarà, ovviamente, il rischio.

La seguente tabella rende di immediata evidenza il concetto:

P R O B A B I L I T A'	RISCHIO				
	ALTA	4	8	12	16
	MEDIA	3	6	9	12
	BASSA	2	4	6	8
	LIEVE	1	2	3	4
	LIEVE	BASSA	MEDIA	ALTA	
GRAVITA'					



In un range tra 9 e 16 il rischio deve considerarsi **ALTO**, con azioni correttive da programmare con urgenza; tra 4 e 8 **MEDIO**, con azioni correttive da programmare nel breve - medio termine; tra 1 e 3 **BASSO**, con azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.

La valutazione della probabilità di commissione del reato va valutata sulla base del pregresso già verificatosi in passato, sulle previsioni future e sulla stima in termini percentuali delle probabilità di accadimento.

Si sono quindi delineati 4 livelli di probabilità di accadimento che possono ritenersi integrati alle seguenti condizioni:

LIEVE:

* l'evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni ed è improbabile che si verifichi.

BASSA:

* l'evento di rischio si è verificato una volta negli ultimi 3 anni ma è poco probabile che si verifichi.

MEDIA:

* l'evento di rischio si è verificato una volta negli ultimi 3 anni e può verificarsi.

ALTA:

* l'evento di rischio si è verificato più volte negli ultimi 3 anni ed è probabile il suo verificarsi.

La valutazione d'impatto è determinata dalla tipologia e gravità delle sanzioni irrogabili alla società in conseguenza dei reati commessi dai soggetti appartenenti all'impresa o con questa in rapporti.

Si sono quindi delineati 4 livelli di gravità:

LIEVE:

Sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

BASSA:

sanzione pecuniaria da 301 a 400 quote.

MEDIA:

sanzione pecuniaria da 401 a 600 quote, sanzioni interdittive temporanee fino a tre mesi.

ALTA:

Sanzione pecuniaria superiore a 600 quote, sanzioni interdittive temporanee superiori a tre mesi, revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, confisca, sospensione definitiva.



L'inserimento in una data categoria, per quanto attiene le sanzioni pecuniarie, è stata determinata cercando un punto d'equilibrio tra somma minima e massima fissata dalla legge per ciascuna quota, e dai numerosi strumenti "riparativi" che la stessa legge mette a disposizione dell'ente per ridurre l'entità della sanzione.

7. Definizioni.

In conclusione di questa prima parte si riportano in tabella i principali termini e definizioni utilizzati nel manuale, nelle procedure, nel codice etico, nei modelli e in tutta la documentazione del sistema di gestione.

Termine	Definizione
Analisi dei rischi	Attività di analisi specifica della singola organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
Audit del sistema di gestione	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, alle procedure o requisiti di quello adottato dall'organizzazione
Codice etico	Insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell'organizzazione nei confronti di terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori, etc., e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo
Decreto legislativo n. 231/2001	Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
Legale rappresentante	Amministratore unico e/o legale rappresentante dell'impresa
Amministratori	Componenti del CdA, dotati o meno di deleghe per l'esercizio di alcune funzioni
Dirigenti	Responsabili dei diversi uffici e/o comparti in cui si suddivide l'organizzazione aziendale



Termine	Definizione
Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza	Tutti i dipendenti e tutti i collaboratori dell'ente, vale a dire anche quei soggetti a contratto che agiscono in nome e per conto dell'ente, per es. agenti, consulenti, ecc.
Modelli organizzativi	Insieme dei protocolli adottati ed attuati che devono essere osservati nell'espletamento delle attività caratteristiche dell'organizzazione in modo tale da prevenire la commissione di reati
Organismo di Vigilanza (OdV)	Organismo di vigilanza previsto dall'Articolo 6, Comma 1, Lettera b) del D.Lgs. 231/01 cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento continuo
Rischio	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato, che costituisce il presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs.
Rischio accettabile	Rischio che può essere ridotto ad un livello tollerabile per l'organizzazione e che sia rispettoso dei parametri di legge al fine di consentire di escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.
Sistema disciplinare	Insieme delle sanzioni disciplinari previste per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello



II

1. Presentazione della società e sua struttura.

La società De.Ma. S.r.l. opera nel settore del recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla demolizione di opere civili ed industriali, trasformando il rifiuto in prodotto finito, secondo una strategia di green economy ed economia circolare; inoltre, esegue interventi di movimento terra nell'ambito delle politiche sul territorio a salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente nei settori:

- Dei dissesti idrogeologici, lungo le fasce costiere, di pianura e collinari (con difese spondali dei corsi d'acqua);
- Delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
- Dell'agricoltura a supporto delle politiche agro-energetiche e agro-zootecniche per le Aziende Agricole e per i Centri di raccolta e utilizzo delle biomasse per la produzione di energie alternative.

Le attività principali della De.Ma. S.r.l. sono:

- ➔ Demolizione di fabbricati civili ed industriali con recupero dei materiali classificati come rifiuti non pericolosi (prevalentemente macerie da costruzione e demolizione) che rientrano nelle prescrizioni della Normativa UNI 10006/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- ➔ Lo sfruttamento di cave e/o terreni da bonificare/trattare per l'approvvigionamento dei materiali inerti;
- ➔ Dragaggio del fondale marino con asportazione di inerti (sabbia), sedimenti o altri materiali eventualmente presenti, a difesa dei traffici portuali, con successivo trattamento degli inerti recuperati;
- ➔ Frantumazione e vagliatura delle macerie suddivise per tipologia e granulometria in tre categorie:
 - * sabbia ecologica, classificazione HRB-AASHTO (ex CNR-UNI 10006) A 1b / A 2-4 / A 4;
 - * riciclato ecologico 0-30, classificazione HRB-AASHTO (ex CNR-UNI 10006) A 1°;
 - * riciclato ecologico 0-70-80, classificazione HRB-AASHTO (ex CNR-UNI 10006) A 1°.

Quest'ultima attività avviene attraverso impianti per la produzione di MPS (materie prime secondarie) derivanti da un processo di frantumazione di macerie provenienti dalla demolizione di edifici civili ed industriali e successiva selezione, in modo da offrire agli operatori edili, sia pubblici che privati, un prodotto finito di qualità da utilizzare nelle opere stradali infrastrutturali e nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.



Gli obiettivi aziendali sono rivolti principalmente verso l'incremento delle economie circolari e alla green economy derivante dal processo di produzione di inerti; a tal proposito, De.Ma. S.r.l. , ha messo a punto nel corso degli anni e perfezionato il processo di cui sopra, al fine di garantire una produzione di materiali e riciclati sempre più rispondenti alle prescrizioni normative di riferimento e alle esigenze degli Enti Pubblici, attraverso procedure atte a standardizzare il processo di frantumazione e vagliatura, tali da garantire una qualità finale del prodotto finito, sia in termini di curve granulometriche sia in termini di purezza del materiale recuperato, certificando il prodotto finale.

La società lavora con enti e amministrazioni pubbliche, partecipando ai bandi di gara affissi nei vari portali telematici; con aziende private di varia natura, avvalendosi di professionisti interni ed esterni per la realizzazione progettuale delle varie opere; con fornitori dislocati sul territorio, sulla base dei prodotti necessari per la realizzazione delle commesse di lavoro.

L'impresa offre inoltre:

- ➔servizi di noleggio cassoni scarrabili per il recupero dei rifiuti;
- ➔tecniche di demolizione ad alto rendimento per il recupero delle macerie (idro-demolizione e aspirazione macerie e raccolta differenziata delle macerie in riferimento dell'Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 15/11/2012 n. 1613 art. 8 comma 1 – piano della ricostruzione-);
- ➔interventi di messa in sicurezza di edifici pericolanti e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi da demolizione in aree delocalizzate attrezzate;
- ➔realizzazione di discariche sia per rifiuti urbani che per rifiuti industriali;
- ➔attività di scavo, riprofilatura dei terreni e realizzazione delle impermeabilizzazioni sino alla consegna finita a regola d'arte;
- ➔interventi di lottizzazione di nuove aree adibite a campeggi e porticcioli turistici;
- ➔sistemazione e livellazione dei terreni agricoli da coltivare con realizzazione di sistemi di drenaggio attraverso l'utilizzo di materiale riciclato;
- ➔elevate tecniche di impermeabilizzazione dei terreni con materiali riciclati studiati ad hoc con trattamenti speciali oggetto di brevetto;
- ➔riqualificazioni ambientali e percorsi naturalistici e paesaggistici (piste ciclabili, arredo urbano, spazi ed aree attrezzate per attività motorie e turistiche).
- ➔lottizzazione di aree industriali e civili, nello specifico sottofondi per strade, marciapiedi e parcheggi, sottofondi, rinfianchi e copertura a protezione degli impianti e dei servizi interrati, oltre a sottofondi speciali studiati ad hoc per la realizzazione di piazzali, parcheggi con pavimentazioni rigide e/o flessibili, aree intermodali (ferro, gomma, nave), aree portuali;
- ➔scavi e perforazioni per il settore dell'energia geotermica;



► movimento terra e livellazioni con stabilizzazione dei terreni per il posizionamento dei pannelli e relative strutture di supporto per la produzione di energia da fotovoltaico.

La sede legale è sita in Mesola (FE) - Frazione Bosco Mesola via Gigliola 202.

L'attività lavorativa è esercitata in diverse sedi operative, una prima è sita in Mesola (FE) - Frazione Bosco Mesola località Fondo numero 24, dove è allocato un impianto per la produzione di MPS (materie prime secondarie); sulla stessa via, seppur in corrispondenza di numeri civici diversi sono presenti due altre sedi, una dove si trovano gli uffici della società, e un'altra dove sono ricoverati tutti i mezzi e le attrezzature per lo svolgimento dell'attività presso i cantieri quando non vengono utilizzati.

Un'altra sede operativa, anch'essa adibita a produzione di MPS (materie prime secondarie) si trova in Casaglia (FE) via Eridano 39.

Vi sono poi le attività lavorative che si svolgono presso cantieri dislocati sul territorio.

La legale rappresentanza della società è assunta dall'amministratore unico; questi è coadiuvato da un Responsabile Operativo Cantieri & Opere, un Responsabile Tecnico e da un Responsabile Controllo di Gestione.

Il Responsabile Operativo Cantieri & Opere gestisce e coordina i mezzi di lavoro da dislocare nei vari cantieri.

Il Responsabile Tecnico esegue l'analisi dei progetti esecutivi, gestisce i cantieri seguendo scrupolosamente ogni fase e intervento, si interfaccia con la committenza e le varie figure professionali che intervengono per l'esecuzione di lavori privati e pubblici, redige le contabilità di cantiere.

Il Responsabile di gestione coordina i processi aziendali a livello amministrativo - burocratico, e si occupa dell'analisi e gestione dei costi di cantiere.

La società si articola in diversi settori, Amministrativo, Commerciale, Opere, Acquisti, Rifiuti, ciascuno con il proprio responsabile.

La società è titolare di attestazione SOA che consente la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici; ha la certificazione ISO 9001:2015 e SA 8000:2014 per l'integrazione di tematiche etiche alla propria strategia organizzativa; ancora è certificata ISO 14001:2015 per la protezione dell'ambiente; e ISO 45001:2018 in tema di sicurezza sul lavoro.

E' inoltre stato adottato il codice etico che contiene i principi ispiratori di ogni attività svolta in seno alla società che tutti i collaboratori, interni ed esterni, devono rispettare.

2. Fattispecie di reato trattate nel modello.



Nel modello sono state prese in considerazione le fattispecie di seguito riportate:

*** Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

*** Reati ambientali.**

Nei relativi allegati vengono poi adottati tutti gli specifici protocolli atti a prevenire la commissione dei reati di cui sopra.

I protocolli comportamentali integrano il cuore del Modello Organizzativo adottato dalla società. L'istanza di prevenzione dei reati che trova nella Parte Generale del Modello la fisionomia degli istituti deputati a governarla e nelle singole Parti Speciali la descrizione dei processi sensibili e dei principi di controllo da adottare, si specifica con il ricorso a disposizioni "cautelari" che traducono in puntuali prescrizioni operative quel dovere organizzativo dei processi a rischio che grava sull'ente. Queste cautele si risolvono nella individuazione di modalità di condotta idonee a disinnescare o ridurre al minimo un rischio ben determinato, grazie ad un processo che coinvolge una pluralità di soggetti e di funzioni chiamati ad assumere decisioni sequenziali.

La redazione dei singoli protocolli viene sulla base di una serie di principi ispiratori comuni delle decisioni aziendali, quali l'individuazione delle posizioni titolari della funzione (dunque i soggetti coinvolti nella decisione e relativa gestione del rischio), la segregazione di ruoli tra funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo del processo, le modalità di documentazione e di archiviazione delle decisioni, l'obbligo di instaurare flussi informativi periodici nei confronti dell'OdV. Inoltre, per ogni protocollo viene individuato un unico Responsabile del processo a rischio di reato quale soggetto garante della effettiva applicazione e primo referente dell'Organismo di Vigilanza. L'osservanza e l'effettività dei protocolli è oggetto di monitoraggio costante da parte dell'Organismo di Vigilanza che propone all'Organo direttivo della società gli aggiornamenti e le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare adeguato presidio dei rischi per eventuali non conformità dei comportamenti e delle prassi rilevate nella fase di audit.

3. Comunicazione dei protocolli comportamentali e formazione del personale.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute. In tal senso la Società si impegna a promuovere, nella propria attività di comunicazione interna (informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; spazio intranet dedicato al Modello e al Codice Etico; specifiche e-mail di aggiornamento) la più ampia informativa sulle tematiche legate alla sfera deontologica



del personale, che possa arrivare a creare una vera e propria “cultura d’impresa”, ispirata a principi di legalità e di trasparenza.

Al contempo la società si impegna a comunicare a soggetti terzi la propria disciplina in materia di compliance, secondo ciò che meglio si adatta allo scopo, ed in particolare pubblicandola sul sito della società, inserendola nella modulistica contrattuale, ecc.

Accanto a tale necessaria attività di diffusione dei principi ispiratori che devono muovere l’agire primario della società, fondamentale importanza assume l’attività di formazione dei lavoratori, apicali o subordinati, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa del decreto a sua volta tesa alla prevenzione dei reati che possano comportare la responsabilità amministrativa della società. La formazione viene differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dei poteri e mansioni loro conferiti, e viene erogata in diverse forme (seminari mirati, lezioni da remoto o in presenza, ecc.).

L’Organismo di Vigilanza si occupa di verificare il rispetto dell’attività di comunicazione dei protocolli comportamentali mediante i suoi strumenti di intervento, e cura che venga svolta l’attività di informazione e formazione del personale, sollecitandone se del caso l’erogazione in concomitanza ad esempio di nuove assunzioni, di modifiche dei processi lavorativi, di aggiornamenti dei modelli, e, in ogni caso, quando ritenuto necessario.

4. L’attività di segnalazione dei lavoratori.

Tutto il personale aziendale, sia esso apicale o subordinato, è tenuto al rispetto delle regole deontologiche contenute nel codice etico e agli specifici protocolli adottati nel Modello; e tuttavia la legge non vede nel personale solo un semplice soggetto passivo, destinatario di direttive e ordini cui deve conformarsi, ma anche un soggetto attivo, che può fornire il suo contributo alla realizzazione di un migliore Modello Organizzativo, facendo sentire la sua voce per modificarlo o segnalando imperfezioni, mancanze o vere e proprie inadempienze.

In questo senso si è già più sopra richiamata la legislazione che disciplina questa forma di partecipazione dei lavoratori alla conduzione corretta della società, cui vanno equiparati, laddove previsto, lavoratori autonomi e professionisti che collaborano con la società.

La specifica procedura viene pubblicata sul sito della società www.demaimpresa.it.

Come previsto dalla succitata lettera a) dell’art. 6 comma 2 bis del decreto, la segnalazione deve riguardare condotte illecite, violazioni delle regole previste nel Modello, o comunque mancato rispetto di specifiche norme, che possono mettere in pericolo l’integrità dell’ente, e non deve



riguardare rivendicazioni personali e diventare occasione per denunciare dissidi interpersonali che devono essere eventualmente risolti con diversi rimedi.

L'Organismo di vigilanza prende in considerazione le segnalazioni ricevute e ne verifica la fondatezza attraverso il compimento di un'analitica attività istruttoria che può portare all'archiviazione della segnalazione nel caso di ravvisata infondatezza della stessa o alla richiesta dei necessari interventi. In questo caso l'ODV informa l'Amministratore Unico per comprovati illeciti o comportamenti devianti rispetto alle regole fissate nel Modello poste in essere dai soggetti apicali o dai sottoposti, affinché vengano presi i provvedimenti del caso.

Dell'attività compiuta e della decisione presa, è conservata documentazione informatica e/o cartacea: i documenti in formato elettronico sono conservati in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai soli componenti dell'OdV; i documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito solo ai componenti dell'OdV.

La segnalazione ritenuta non fondata entra comunque a far parte del documento annuale redatto dall'OdV a beneficio dei vertici societari. Allo stesso modo nel documento annuale rientrano anche le segnalazioni ritenute fondate, che, come detto, devono essere immediatamente trasmesse all'Amministratore Unico con i suggerimenti ritenuti necessari al fine di migliorare le procedure già in essere, o inserirne di nuove se non previste per il caso specifico.

5. Sistema disciplinare.

L'art. 6 comma 2 lett. e) del decreto legislativo 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati debbano essere supportati da un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il successivo articolo 7 del medesimo decreto, al comma 4, fissa lo stesso principio affinché vi possa essere un'efficace attuazione del modello.

E' dunque la stessa legge a stabilire la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio che colpisca le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello, e che rappresenta un elemento qualificante dello stesso e una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello per contrastare comportamenti anche solo prodromici alla commissione di reati, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di



quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Configura un illecito disciplinare, intanto, la violazione delle prescrizioni del codice etico.

Costituisce, poi, illecito disciplinare non solo la completa trasgressione a una procedura prevista, ma anche la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili o l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo.

Del pari è passibile di sanzione disciplinare chi viole le misure poste a presidio della tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che configurino i reati di diffamazione o calunnia.

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa.

I provvedimenti disciplinari comminabili sono i seguenti:

- 1) Richiamo verbale;
- 2) Richiamo scritto;
- 3) Multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- 4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
- 5) Licenziamento con preavviso;
- 6) Licenziamento senza preavviso;
- 7) Risoluzione del rapporto;
- 8) Sospensione o revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici.

La sanzione da irrogarsi deve parametrarsi al principio di proporzionalità, e dunque essere individuata tenendo conto della gravità della violazione, dell'intensità del dolo o del grado della colpa, del ruolo del contravventore in seno alla società tenuto conto della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale, dell'eventuale recidiva nel comportamento illegittimo.

In linea di massima, e fermo restando la valutazione del caso concreto, il richiamo verbale o scritto vengono adottati per violazioni di lieve entità, commesse per la prima volta, a carattere colposo (poste in essere cioè per negligenza), senza ulteriori fini. Le ulteriori sanzioni dipendono dalla tipologia di violazione, dalla recidività del comportamento, dal danno causato, dalla commissione di reati, ecc.



E' chiaro che le sanzioni disciplinari qui previste saranno applicate nel rispetto delle procedure previste dalla legge (a partire dallo Statuto dei lavoratori) e dai contratti collettivi applicati, seguendo dunque le regole già previste per altre tipologie di violazioni.

Le violazioni poste in essere dai lavoratori, siano questi soggetti apicali o subordinati, sono segnalate all'Amministratore Unico per le determinazioni del caso che, in caso di accertata violazione, potranno portare all'inflizione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Per quanto attiene l'accertamento delle infrazioni poste in essere da soggetti terzi che abbiano rapporti con la società, fornitori, collaboratori, consulenti, partner commerciali, ecc., la competenza a decidere viene assegnata all'Amministratore Unico che potrà decidere l'inflizione di penali contrattualmente previste, per giungere sino alla risoluzione del relativo contratto, facendo sempre riferimento ai parametri sopra indicati, e fermo restando il diritto della società a richiedere il risarcimento dei danni. In questo senso si richiama anche la necessità che i terzi sottoscrivano specifiche dichiarazioni di rispetto del decreto legislativo 231/2001 e che, prendendo atto del Modello aziendale, dichiarino di conoscerlo e di volerlo rispettare, consci delle conseguenze di eventuali violazioni.

La società ha individuato qui di seguito alcune tipologie di infrazioni al sistema 231 alle quali sono associate sanzioni, pubblicate sull'intranet aziendale, sulle specifiche bacheche informative, e comunque portate a conoscenza di tutti i lavoratori.

Tabella delle infrazioni 231

Infrazioni	Sanzioni irrogabili
Inosservanza delle prescrizioni individuate nel Codice Etico	Richiamo verbale Richiamo scritto Multa non superiore a quattro ore della retribuzione base Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni Licenziamento con preavviso Risoluzione del rapporto Sospensione o Revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici



Violazione o elusione del sistema di controllo, inosservanza delle regole previste nel modello e nei relativi allegati e protocolli	Richiamo scritto Multe non superiori a quattro ore della retribuzione base, Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni Licenziamento con preavviso Risoluzione del rapporto Sospensione o Revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici
Omissione di comunicazione dovuta all'OdV come indicata nei protocolli. Mancata risposta alle richieste avanzate dall'ODV	Richiamo scritto Multe non superiori a quattro ore della retribuzione base, Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare Risoluzione del rapporto Sospensione o Revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici
Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato sanzionato nel Decreto 231	Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare Risoluzione del rapporto Revoca dalla carica e perdita definitiva dei diritti economici
Comportamento che ha determinato nei confronti della società l'applicazione delle misure previste dal Decreto.	Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare Risoluzione del rapporto Revoca dalla carica e perdita dei diritti economici
Violazione delle misure poste a tutela dei segnalanti	Richiamo scritto Multe non superiori a quattro ore della retribuzione base, Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare Risoluzione del rapporto Sospensione o Revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici



Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che configurino i reati di diffamazione o calunnia	Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare Risoluzione del rapporto Revoca dalla carica e perdita definitiva dei diritti economici
---	---

6. Organismo di Vigilanza.

In base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 231/01, uno dei requisiti per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente in conseguenza della commissione di reati da parte dei dipendenti è costituito dall'istituzione di un organismo di vigilanza.

La società in esame, contestualmente all'adozione del presente manuale, ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento; assicurare l'effettività dei flussi di informazioni tra gli organi direttivi, le funzioni aziendali e lo stesso OdV; segnalare le violazioni eventualmente accertate.

Nella delibera si specifica che l'OdV è composto da un soggetto, nominato dall'organo amministrativo, che dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, salva l'insorgenza di cause di revoca o sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti per rivestire tale funzione.

Per l'assunzione della carica sono richiesti i seguenti requisiti:

* **Professionalità**

Ciascun componente deve possedere specifiche competenze, giuridiche, consulenziali, tecniche, che consenta all'Organismo di svolgere efficacemente la propria attività.

* **Onorabilità**

I singoli componenti al momento della nomina e per la durata del loro incarico non devono:

- avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli Amministratori, intendendosi per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- intrattenere rapporti di affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli Amministratori muniti di deleghe;
- risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti nel capitale della Società;



- d) essere stati membri di Organismi di Vigilanza di enti sottoposti a sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 nel corso del relativo mandato;
- e) essere sottoposti a misure di prevenzione o a procedimento penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001, o condannati in via definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione.

Cause di revoca dalla carica sono le seguenti:

- a) grave inadempimento agli obblighi di vigilanza e di controllo;
- b) prolungata inattività;
- c) mancata segnalazione di situazioni critiche all'amministratore unico.

Per consentire all'Organismo di perseguire gli obiettivi imposti dalla legge, la società garantisce all'OdV autonomia finanziaria e funzionale.

* **Autonomia Finanziaria**

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'OdV dispone non solo di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, come di qui a poco si vedrà, ma anche di adeguate risorse finanziarie, sulla base di un preventivo annuale, approvato dall'organismo amministrazione della società su proposta dell'OdV stesso che si vincola all'obbligo di rendicontazione annuale. In presenza di situazioni eccezionali od urgenti l'OdV può chiedere all'organo amministrativo di impegnare risorse eccedenti la propria autonomia di spesa.

* **Autonomia Funzionale**

L'OdV ha accesso a tutte le informazioni e alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel Modello. A tal fine, l'OdV non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo. Per questo motivo, il nuovo organigramma aziendale prevede l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione assolutamente svincolata dalla linea gerarchica, con funzioni di report solo ai massimi livelli aziendali. A questa collocazione, si associa la non attribuzione di compiti che, rendendo l'Organismo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

7. Compiti e attività.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- 1) Vigilare sul rispetto del Modello e sulla corretta attuazione delle procedure in esso previste;
- 2) Verificare l'efficacia del Modello nel prevenire condotte illecite e comportamenti vietati;



- 3) Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti avanzando suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello;
- 4) Promuovere l'adeguamento del Modello nel caso di modifiche nell'oggetto sociale che integrino attività prima non previste che possano dare luogo alla commissione di reati, o nel caso di modifiche nell'organizzazione del lavoro che necessitino di nuove e specifiche procedure;
- 5) Promuovere attività di formazione di tutti i destinatari del Modello;
- 6) Riferire l'accertamento di violazioni al Modello alle competenti funzioni per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari;
- 7) Predisporre, su base annuale, una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute, e le eventuali azioni correttive suggerite, da trasmettere all'organo amministrativo;
- 8) Predisporre, su base annuale, il piano delle attività di controllo pianificate per l'anno solare, che trasmette all'organo amministrativo;
- 9) Ricevere le segnalazioni prospettate dai lavoratori, istruire la pratica e, in caso di fondatezza della segnalazione, promuovere i necessari interventi da parte dell'organo di rappresentanza della società.

Per raggiungere tali obiettivi la società ha conferito all'OdV tutta una serie di poteri, opportunamente previsti dalla delibera di costituzione adottata, che sono i seguenti:

- a) L'OdV, per l'espletamento delle sue funzioni, ha libero accesso a tutte le funzioni della società, e può accedere a qualsiasi documento aziendale mediante semplice richiesta di visione indirizzata al responsabile dell'ufficio competente;
- b) I responsabili delle diverse funzioni aziendali devono fornire autonomamente all'OdV tutti i dati attinenti le procedure organizzative e lavorative adottate al fine di verificarne la presenza nel modello e di valutarne l'efficacia; devono comunicare le risultanze periodiche dell'attività di controllo dagli stessi poste in essere per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); devono segnalare le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili o nel caso in cui ritengano necessario farlo per potenziali implicazioni col sistema di prevenzione dei reati;
- c) L'OdV può promuovere audizioni e/o riunioni con tutti i soggetti aziendali che si muovono nelle aree e nelle funzioni a rischio, redigendo apposito verbale;
- d) All'OdV sono trasmessi i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in essere presso la società;



- e) All'OdV sono trasmessi tutti i documenti attestanti la pendenza di un procedimento penale o amministrativo, i verbali di ispezione e sopralluogo, di perquisizione e sequestro, i verbali di contestazioni e accertamento di violazioni amministrative, le segnalazioni provenienti da esponenti aziendali o terzi attinenti l'applicazione del modello, e l'esito di tutta l'attività della pubblica amministrazione nei confronti della società;
- f) L'OdV può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dall'organo amministrativo per riferire sul funzionamento del Modello o su specifiche tematiche;
- g) L'OdV può autonomamente ricorrere a consulenti esterni nel caso si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo o per le proposte di aggiornamento del Modello.

L'attività dell'OdV viene sollecitata attraverso due canali: un primo, di carattere interno, che parte dalla verifica che l'attività lavorativa posta in essere dai responsabili e addetti dei vari uffici si muova nel solco di quanto tracciato nel Modello; e un secondo che prende le mosse da segnalazioni particolari, dalla conoscenza di pendenze giudiziarie o amministrative, visite ispettive e quant'altro.

A tali due settori di intervento se ne accompagna un terzo costituito da analisi e verifiche poste in essere sulla base di un piano di intervento specifico fissato all'inizio solare di ogni anno; vale a dire di un piano che fissi in anticipo le aree su cui si appunterà in modo particolare "l'occhio" vigile dell'OdV.

Dal compendio di tutta l'attività svolta si potrà verificare la coerenza tra le prescrizioni del Modello e i comportamenti concreti dei destinatari, valutando la necessità di interventi.

L'insieme delle verifiche e delle attività di monitoraggio, unitamente alle proposte di integrazione e/o modifica del modello deve essere riunito in un rapporto unitario annuale che viene poi sottoposto all'attenzione dell'organo amministrativo nella prima riunione utile successiva al deposito del documento.

Quando una particolare attività di verifica comporti la necessità di interventi immediati, l'OdV, sulla base di quanto autonomamente acquisito o ricevuto, esperiti tutti i necessari accertamenti ivi comprese le audizioni del segnalante e del presunto responsabile della violazione e di quant'altro dovesse ritenere necessario, segnala all'organo amministrativo l'esito delle proprie indagini, con l'invito agli interventi ritenuti utili. Al contempo l'OdV informa le funzioni competenti per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari e quant'altro si rendesse necessario per reprimere la condotta deviante.

DE.MA. S.R.L.

a difesa dell'ambiente



Tutta l'attività dell'OdV deve essere documentata da verbali analitici che devono essere allegati al rapporto annuale, o alla specifica segnalazione immediata, e che devono essere raccolti e conservati, a cura dell'organismo stesso, in appositi archivi cartacei o informatici.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando la vigilanza dell'organo amministrativo sull'adeguatezza del suo intervento, poiché a questo compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo. I responsabili delle varie funzioni della società dovranno quindi rivolgersi direttamente all'organo direttivo nel caso in cui avessero da eccepire sulle richieste dell'OdV.

L'OdV disciplina il proprio funzionamento interno tramite un regolamento delle proprie attività.



PARTE SPECIALE

I

1. Premessa.

La parte speciale ha il compito di tradurre in atto i principi di carattere generale più sopra fissati analizzando il rischio di commissione di reati nell'ambito della specifica ipotesi criminosa presa in esame e adottando tutte le più opportune procedure per prevenirne la commissione.

2. L'art. 25 septies del decreto legislativo 231/2001- La sicurezza sul lavoro.

L'art. 25 septies del decreto legislativo 231/2001 prevede:

*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno**.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno**.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590 terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi**.*

Il riferimento all'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 81/08 con cui si apre l'articolo in esame e che comporta l'applicazione di sanzioni più severe, attiene l'omessa valutazione dei rischi e l'omessa adozione del Documento di Valutazione dei rischi da parte di quelle aziende a più elevato rischio di infortuni, tra cui quelle indicate all'art. 31 comma 6 lettere a) (che trattano sostanze pericolose), b) (centrali termoelettriche), c) (impianti nucleari), d) (che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni), f) (aziende estrattive con oltre 50 lavoratori), e g) (strutture di



ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori), o in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto, o ancora per le attività disciplinate dal Titolo IV attinente i cantieri ove si svolgono lavori edili e di ingegneria civile caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

A parte questa situazione specifica, ciò che è importante evidenziare è che ogni violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro che cagioni la morte o le lesioni gravi o gravissime del lavoratore comporta la responsabilità dell'ente, quando è ravvisabile un interesse o vantaggio a favore di questi.

Come si evince dalla formulazione della norma, in caso di lesioni personali la responsabilità dell'ente sussiste nel caso di lesioni gravi o gravissime, mentre non sussiste per una lesione non grave o gravissima.

Per comprendere i concetti di lesione grave e gravissima occorre rifarsi a quanto previsto dal codice penale, e in particolare all'art. **583 c.p.** che fornisce le seguenti definizioni:

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

E' opportuno a questo punto richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, l'accertamento delle responsabilità penali connesse alla violazione della normativa antinfortunistica prescinde dalla individuazione delle persone offese quali lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, per estendersi all'ambiente di lavoro nel suo complesso: se l'evento morte o lesione si verifica per violazione delle norme antinfortunistiche, la responsabilità fa sempre carico al Datore di Lavoro, non solo quando il soggetto passivo del reato sia un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ma anche nel caso in cui l'incidente sia occorso ad un terzo estraneo all'ambito lavorativo: la tutela penale conseguente alla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si estende, dunque, a chiunque si trovi a prestare la propria attività nell'ambito dell'organizzazione aziendale o, comunque, sia autorizzato ad accedere ai locali dell'azienda (es. personale medico, personale nel



quadro di contratti di appalto, installatori di impianti, macchinari di lavoro od altri mezzi tecnici) e venga coinvolto in situazioni di pericolo.

2.1. L'analisi del rischio e le procedure di prevenzione.

L'analisi del rischio di commissione di reati di omicidio colposo e di lesione grave o gravissima in conseguenza di violazioni della normativa in tema di sicurezza sul lavoro non può che prendere le mosse dall'esame di quanto già adottato sulla base delle prescrizioni imposte dal decreto legislativo 81/08; in particolare dall'esame dei Documenti di Valutazione dei Rischi e di tutta la documentazione ad esso collegata (registro infortuni, procedimenti penali, sanzioni amministrative, ecc.).

La società ha adottato tre diversi DVR, due riconducibili all'attività di recupero di materiale inerte che viene svolta presso gli impianti di Bosco Mesola e Casaglia, e un terzo che attiene l'attività di ufficio, il deposito delle attrezzature, e l'attività che si svolge presso i diversi cantieri dislocati sul territorio.

La società ha, inoltre, implementato un sistema ISO 45001/2018 per quanto attiene la realizzazione di opere fognarie.

I citati documenti fissano i principi fondamentali in tema di sicurezza sul lavoro, analizzano passo passo le attività che vengono svolte in azienda e le varie mansioni che i lavoratori eseguono, stabiliscono il livello di rischio infortunistico e dispongono le misure di prevenzione atte a disciplinare il corretto svolgimento delle attività e delle mansioni.

Il compito del presente modello organizzativo è quello di fare un ulteriore passo in avanti, costruendo un'organizzazione aziendale che renda effettivo ed efficace il sistema prevenzionale, attraverso una sinergia delle diverse funzioni tesa al raggiungimento dei comuni obiettivi di rispetto della legge e di attuazione in concreto delle misure di prevenzione antinfortunistiche, che possano tutelare al meglio la sicurezza sul lavoro evitando il verificarsi di infortuni.

L'obiettivo specifico, che rende poi possibile il raggiungimento di quelli comuni, è di impedire la commissione di reati con conseguente responsabilità amministrativa della società, fatto salvo l'evento imprevedibile o eccezionale o quello frutto di fraudolente violazioni dei modelli adottati.

Primo passo da compiere per raggiungere il risultato è dunque quello dell'analisi del rischio di commissione di reati, per poi fissare procedure atte ad abbatterlo.

Il metodo prescelto per determinare il livello di rischio è quello di prendere in esame tutte le misure prevenzionali previste per pressoché tutte le attività della società e per tutte le mansioni;



per poi, in via residuale, analizzare quelle che attengono specifiche e individuate attività e mansioni.

In effetti, i reati in esame, pur potendo verificarsi in diversi settori e nelle differenti lavorazioni eseguite, hanno spesso un denominatore comune, nel senso che l'infortunio che ne costituisce la base è conseguenza, per esempio, di carenza di informazione, formazione e addestramento del lavoratore, o di mancato utilizzo dei DPI.

In questo senso appare più efficace e chiaro adottare regole che si occupino delle varie categorie di misure prevenzionali trasversali a tutte le attività, che per questo motivo fissano regole valide in generale e che coinvolgono le medesime funzioni e i medesimi responsabili.

Una specifica procedura verrà, invece, prevista per i cantieri, considerata la particolarità del luogo di lavoro, che si svolge presso terzi o su strade, argini, ecc.

In questo senso l'analisi del rischio e le conseguenti procedure vengono suddivise nelle seguenti categorie:

- A) INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
- B) DPI
- C) MEZZI E ATTREZZATURE
- D) LUOGHI DI LAVORO
- E) CANTIERI
- F) SORVEGLIANZA SANITARIA
- G) SQUADRE DI EMERGENZA

Come è dato evincere dai citati titoli, si è deciso di seguire lo schema già conosciuto percorso nei DVR, fermo restando che questi documenti si occupano del rischio di infortuni sul lavoro, mentre il presente modello del rischio di commissione di reati che possono portare al coinvolgimento della società.

Dunque, l'ulteriore passo in avanti che si compie con il modello organizzativo, che completa quanto già previsto e renda residuale il rischio, comporta l'individuazione di un responsabile che sovrintendendo i soggetti, anche appartenenti a uffici diversi, che a vario titolo intervengono nelle attività di cui sopra, ne verifichi il corretto agire, curi il passaggio di informazioni, custodisca la documentazione, informi l'ODV ed eventuali suoi superiori per quanto di competenza.

2.2. Informazione, Formazione, Addestramento.



Una corretta attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, che renda quest'ultimi soggetti consapevoli dei rischi sottesi allo svolgimento delle loro mansioni, in grado di comportarsi con competenza per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, e di utilizzare correttamente attrezzature, macchine, sostanze, dispositivi di protezione, è fondamentale per una sana conduzione dell'attività lavorativa aziendale che possa evitare il verificarsi di infortuni mortali o che determinino lesioni gravi o gravissime, con conseguente potenziale contestazione di reati a carico del personale dirigente e subordinato e coinvolgimento della società.

Alla luce di tali dati, valutati unitamente all'entità della sanzione prevista a carico della società, e all'assenza di precedenti, il rischio di commissione di reati si attesta a livello lieve di probabilità, e da lieve a medio di gravità, con un indice di rischio non superiore a 3.

Il protocollo 2.2 allegato al presente modello disciplina gli adempimenti specifici cui sono tenuti i soggetti individuati e le funzioni coinvolte.

2.3. DPI.

La prevenzione degli infortuni in tema di sicurezza sul lavoro passa anche attraverso l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, cui si arriva attraverso un sistema che rilevi quelli conformi a legge e adeguati al progredire della tecnologia, una selezione dei fornitori, un costante approvvigionamento per far fronte alle necessità dell'impresa, un'effettiva distribuzione ai lavoratori interessati, un costante monitoraggio circa l'utilizzo di quelli previsti nelle diverse mansioni, sulla base di quanto previsto dal DVR.

Il rischio di commissione di reati, tenuto conto dell'assenza di infortuni nell'ultimo triennio legati alla mancata consegna di DPI o al loro non corretto utilizzo, e dell'entità della sanzione prevista a carico della società, si posiziona a un livello lieve di probabilità e a un livello da lieve a medio di gravità, con un indice compreso tra 1 e 3.

Il protocollo 2.3 allegato al presente modello disciplina gli adempimenti specifici cui sono tenuti i soggetti individuati e le funzioni coinvolte.

2.4. Mezzi e Attrezzature.

Il concetto di attrezzature di lavoro ricomprende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.



L'uso non riguarda solo lo specifico utilizzo cui sono destinate le attrezzature, ma qualsiasi operazione lavorativa connessa, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

Ai lavoratori devono essere messe a disposizione attrezzature conformi a legge, idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere, e utilizzate per lo scopo per il quale sono state realizzate.

Gli operatori devono naturalmente essere formati sull'uso delle attrezzature e in possesso dei requisiti richiesti per il loro impiego diretto.

Le attrezzature devono essere regolarmente mantenute da parte di personale interno opportunamente formato ed esperto, o, quando ciò non sia possibile, mediante intervento di servizi esterni all'impresa.

Come è dato evincere da quanto detto, in materia intervengono dunque diverse funzioni, da quelle che si occupano dell'acquisto delle attrezzature, a quelle che curano il regolare svolgimento della manutenzione, a quelle che ne monitorano il regolare utilizzo sui luoghi di lavoro, a quelle che vigilano sul corretto spostamento, sulla base di quanto previsto dal DVR.

In ordine a tale settore il rischio di commissione di reati, tenuto conto del pregresso e tenuto conto dell'entità della sanzione prevista a carico della società, si posiziona a un livello lieve di probabilità e a un livello da lieve a medio di gravità, con un indice compreso tra 1 e 3.

Il protocollo 2.4. allegato al presente modello disciplina gli adempimenti specifici cui sono tenuti i soggetti individuati e le funzioni coinvolte.

2.5. Luoghi di lavoro.

I luoghi di lavoro sono quelli destinati a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o in una unità produttiva della stessa, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

I luoghi di lavoro, unitamente agli impianti e ai dispositivi di sicurezza, devono essere conformi ai requisiti previsti dalla legge, devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione, anche per quanto attiene il regolare posizionamento della segnaletica di sicurezza, e le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza.



Diverse funzioni intervengono per consentire il risultato, da quelle che si occupano dell'acquisto di quanto necessario, a quelle che verificano la manutenzione degli impianti, a quelle che si occupano della pulizia.

In ordine a tale settore il rischio di commissione di reati si posiziona a un livello lieve di probabilità e a un livello da lieve a medio di gravità, con un indice non superiore a 3.

Il protocollo 2.5 allegato al presente modello disciplina gli adempimenti specifici cui sono tenuti i soggetti individuati e le funzioni coinvolte.

2.6. Cantieri.

I cantieri costituiscono forme particolari di luoghi di lavoro, poiché variano in continuazione a seconda dei lavori che vengono richiesti all'impresa.

Proprio per questa ragione di continua mobilità, in luoghi diversi dalle sedi proprie della società, il cantiere deve essere oggetto di una particolare attenzione, tanto più quando si tratti di un cantiere che consente il passaggio di terzi, o di un cantiere stradale.

All'interno dei cantieri deve essere posizionata la necessaria segnaletica, e deve essere predisposto un sistema di prevenzione idoneo ed efficace a tutela dei lavoratori e di eventuali soggetti terzi (pedoni, automobilisti), che comprende anche l'individuazione dell'area dove stoccare il materiale da utilizzare, delle vie di percorrenza delle macchine operatrici, e dell'isolamento dell'area di lavoro.

Allo stesso modo deve essere attuato un adeguato sistema di segnaletica e di protezione esterna al cantiere per evitare che condotte non corrette di soggetti terzi, pedoni e automobilisti, possano causare invasioni del cantiere.

Per quanto attiene i cantieri stradali è importante considerare la fase di posizionamento della segnaletica in avvicinamento al cantiere e per l'eventuale suo attraversamento, che deve essere svolta in sicurezza e seguendo le indicazioni degli enti proprietari delle strade e delle forze dell'ordine.

Ancora, significative attività tecniche preliminari devono essere poste in essere per verificare ad esempio le condizioni geomeccaniche e le caratteristiche morfologiche del terreno; oppure per rilevare l'eventuale passaggio sull'area dei lavori di linee elettriche o di altra natura.

Il DVR oggetto di specifica implementazione sul punto, nella sua ultima versione dell'aprile 2023, prevede le misure prevenzionali da adottare e come deve essere svolta ogni mansione, mentre le procedure adottate nel presente modello si occupano del sistema di controllo e verifica.



Il rischio di commissione di reati si posiziona a un livello lieve di probabilità e a un livello da lieve a medio di gravità, con un indice compreso tra 1 e 3.

Il protocollo 2.6. allegato al presente modello disciplina gli adempimenti specifici cui sono tenuti i soggetti individuati e le funzioni coinvolte.

2.7. Sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria sui lavoratori viene eseguita nei casi previsti dalla legge, o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e questa sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi, e viene svolta da un medico in possesso di idonei requisiti richiesti dalla legge.

In particolare il D. Lgs. 81/08 la rende obbligatoria in numerosi casi quando sia necessario tutelare la salute dei lavoratori esposti ad agenti fisici, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive, videoterminali, ecc.

Il DVR, nello specifico, espone gli specifici rischi cui sono sottoposti i lavoratori della società e determina le misure di protezione da adottare.

La sorveglianza sanitaria deve essere eseguita in fase preventiva, per stabilire l'idoneità alla mansione; deve essere periodica per verificare la perdurante idoneità del lavoratore alla mansione cui è stato assegnato; deve essere svolta in caso di cambio delle mansioni che il lavoratore deve svolgere; e poi, ancora, in caso di ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiori a 60 gg., su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio di commissione di reati si posiziona a un livello lieve di probabilità e a un livello lieve / basso di gravità, con un indice compreso tra 1 e 3.

Il protocollo 2.7 allegato al presente modello disciplina gli adempimenti specifici cui sono tenuti i soggetti individuati e le funzioni coinvolte.

2.8. Squadre di emergenza.

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 81/08, designa i lavoratori addetti alle squadre di emergenza, e segnatamente degli addetti antincendio e al primo soccorso.

Il DVR individua specificamente tali addetti, ne indica gli obblighi formativi e fornisce le nozioni di fondo della funzione.

Il rischio di commissione di reati si posiziona a un livello lieve di probabilità e a un livello da lieve a medio di gravità, con un indice compreso tra 1 e 3.

DE.MA. S.R.L.

a difesa dell'ambiente



Il protocollo 2.8 allegato al presente modello disciplina gli adempimenti specifici cui sono tenuti i soggetti individuati e le funzioni coinvolte.



3. L'articolo 25 undecies decreto legislativo 231/2001 - I Reati ambientali

L'art. 25 undecies del decreto legislativo 231/2001 stabilisce la responsabilità dell'ente per una innumerevole serie di reati posti in essere dai soggetti legati all'azienda, e in particolare dei seguenti:

a) *Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) - **sanzione da 250 a 600 quote**;*

(L'art. 452 bis c.p. prevede: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata).

b) *Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), - **sanzione da 400 a 800 quote più sanzione interdittiva non superiore a un anno**;*

(L'art. 452 quater c.p. prevede: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata).

c) *I precedenti due reati commessi, però, con semplice colpa (art. 452 quinquies c.p.), **sanzione da 200 a 500 quote più sanzione interdittiva**;*

(L'art. 452 quinquies c.p. prevede: Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo).

d) *Stessi reati di cui ai punti 1 e 2 aggravati dall'aver agito attraverso un'associazione criminale (art. 452 octies c.p.), **sanzione da 300 a 1.000 quote**;*



(L'art. 452 octies prevede: Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale).

e) *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.), **sanzione da 250 a 600:***

(L'art. 452 sexies c.p. prevede: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà).

f) *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.), **sanzione fino a 250 quote:***

(L'art. 727 bis c.p. prevede: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

g) *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.), **sanzione da 150 a 250 quote:***



(L'art. 733 bis c.p. prevede: Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro).

*h) Scarichi illeciti di acque reflue (art. 137 d. lgs. 152/06), **sanzione da 150 a 300 quote:***

(L'art. 137 d. Lgs. 152/06 prevede: 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti



non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente).

*i) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. Lgs. 152/06), **sanzione fino a 300 quote;***

(L'art. 256 d. lgs. 152/06 prevede: 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta



autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della



metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236).

j) *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee* (art. 257 d. lgs. 152/06), **sanzione fino a 250 quote**;

(L'art. 257 d. lgs. 152/06 prevede: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1).

k) *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari* (art. 258 d. lgs. 152/06), **sanzione da 150 a 250 quote**;

(L'art. 258 d. lgs. 152/06 prevede: 1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188- bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime



e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1



e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro).

*l) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. Lgs. 152/06), **sanzione 150 a 250 quote**;*

(L'art. 259 d. lgs. 152/06 prevede: 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto).

m) art. 260 d. Lgs. 152/06 - abrogato;

n) art. 260 bis d. Lgs. 152/06 - abrogato;

*o) Esercizio di stabilimento senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta, decaduta sospesa, revocata (art. 279 d. lgs. 152/06), **sanzione fino a 250 quote**;*

(L'art. 279 d. lgs. 152/06 prevede: 1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se



i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). 4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva).

*p) Commercio illecito di particolari esemplari appartenenti alle specie previste dalla legge e tutti i reati collegati di falso in certificazioni, ecc. (artt. 1 e 3bis della legge 150/1992), **sanzione fino a 500 quote;***

(L'art. 1 L. 150/92 prevede: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquanta mila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9



dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

L'art. 3 bis L. 150/92 prevede: 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e



successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo).

g) *Utilizzo di sostanze vietate dalla legge (art. 3 legge 549/1993), **sanzione da 150 a 250 quote;***

(L'art. 3 L. 549/93 prevede: 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro



dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La tabella A riporta le seguenti sostanze lesive dell'ozono atmosferico - Gruppo I - Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi, CFC) quali: 1.1.tricloro-fluoro-metano, 1.2.difluoro-dicloro-metano, 1.3.cloro-trifluoro-metano, 1.4.pentacloro-fluoro-etano, 1.5.tetracloro-difluoro-etano, 1.6.tricloro-trifluoro-etano, 1.7.tetrafluoro-dicloro-etano, 1.8.pentafluoro-cloro-etano, 1.9.eptacloro-difluoro-propano, 1.10.esacloro-difluoro-propano, 1.11.pentacloro-trifluoro-propano, 1.12.tetracloro-tetrafluoro-propano, 1.13.tricloro-pentafluoro-propano: 1.14.dicloro-esafuoro-propano: 1.15.cloro-eptafluoro-propano. Gruppo II - Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons) quali: 2.1.difluoro-cloro-bromo-metano: 2.2.trifluoro-bromo-metano: 2.3.tetrafluoro-bidromo-etano. Gruppo III 3.1.1,1,1-tricloroetano. Gruppo IV 4.1.tetracloruro di carbonio.

La Tabella B riporta le seguenti sostanze:

- a) 1. cloruro di metile CH₃Cl 2. bromuro di metile CH₃Br,
- b) i seguenti idrocarburi parzialmente alogenati delle serie HCFC e HBFC:

Gruppo I Sostanza	
CHFCl ₂	(HCFC-21)
CHF ₂ Cl	(HCFC-22)
CH ₂ FCl	(HCFC-31)
C ₂ HFCl ₄	(HCFC-121)
C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)
C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123)
C ₂ HF ₄ Cl	(HCFC-124)
C ₂ H ₂ FCl ₃	(HCFC-131)
C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	(HCFC-132)
C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)
C ₂ H ₃ FCl ₂	(HCFC-141)
C ₂ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-142)
C ₂ H ₄ FCl	(HCFC-151)



C3HFC16	(HCFC-221)
---------	------------

C3HF2Cl5	(HCFC-222)
C3HF3Cl4	(HCFC-223)
C3HF4Cl3	(HCFC-224)
C3HF5Cl2	(HCFC-225)
C3HF6Cl	(HCFC-226)
C3H2FC15	(HCFC-231)
C3H2F2Cl4	(HCFC-232)
C3H2F3Cl3	(HCFC-233)
C3H2F4Cl2	(HCFC-234)
C3H2F5Cl	(HCFC-235)

C3H3FC14	(HCFC-241)
C3H3F2Cl3	(HCFC-242)
C3H3F3Cl2	(HCFC-243)
C3H3F4Cl	(HCFC-244)
C3H4FC13	(HCFC-251)
C3H4F2Cl2	(HCFC-252)
C3H4F3Cl	(HCFC-253)
C3H5FC12	(HCFC-261)
C3H5F2Cl	(HCFC-262)
C3H6FC1	(HCFC-271)

Gruppo II Sostanza	
CHFBr2	(HBFC-22B1)
CHF2Br	
CH2FBr	
C2HFBr4	
C2HF2Br3	
C2HF3Br2	



C2HF4Br	
C2H2FBr3	
C2H2F2Br2	
C2H2F3Br	

C2H3FBr2	
C2H3F2Br	
C2H4FBr	
C3HFBr6	
C3HF2Br5	
C3HF3Br4	
C3HF4Br3	
C3HF5Br2	
C3HF6Br	
C3H2FBr5	

C3H2F2Br4	
C3H2F3Br3	
C3H2F4Br2	
C3H2F5Br	
C3H3FBr4	
C3H3F2Br3	
C3H3F3Br2	
C3H3F4Br	
C3H4FBr3	
C3H4F2Br2	
C3H4F3Br	

C3H5FBr2	
C3H5F2Br	
C3H6FBr	



r) *Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 legge 202/2007), **sanzione fino a 300 quote.***
(L'art. 8 L. 202/07 prevede: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

L'art. 9 L. 202/07 prevede: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali).

3.1. L'analisi del rischio e le procedure di prevenzione.

La società DE.MA. srl si occupa, come già indicato nella parte generale cui si rimanda, anche di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, che, a seguito di specifico trattamento diventano inerti utilizzabili nelle costruzioni e nelle opere edili in generale.

L'attività si svolge presso l'impianto di Mesola (FE) - Frazione Bosco Mesola località Fondo numero 24, e anche presso l'impianto sito in Casaglia (FE) via Eridano 39; il primo è stato autorizzato alle operazioni dall'ARPAE con provvedimento del 10.10.2016 e successiva integrazione del 4.7.2019, e il secondo con provvedimento del 22.11.2016 e successiva integrazione del 4.7.2019.



I reati potenzialmente ipotizzabili nell'esercizio della citata attività possono riguardare, dunque, profili formali attinenti la violazione dell'art. 216 T.U. 152/2006 riguardante le modalità di comunicazione all'Autorità delle attività lavorative svolte, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte o dei termini entro i quali chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, ecc.

Sotto un profilo più pratico i reati che possono rilevare attengono ipotesi di inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque a causa di un non corretto trattamento dei rifiuti ricevuti, che, comunque, come detto, sono solo quelli non pericolosi e compiutamente identificati nelle autorizzazioni dell'Arpa.

A decorrere dal rilascio delle succitate autorizzazioni non è dato ravvisare alcun reato di questa natura contestato alla società, e dunque il rischio di un simile accadimento futuro si attesta a livello lieve di probabilità.

A livello di gravità, per prudenza, tenuto conto dell'entità della possibile sanzione, si individua il livello medio.

Il rischio di commissione di reati si posiziona, pertanto, a un livello non superiore a 3.

L'attività esercitata dalla società comporta anche lo smaltimento di rifiuti generati presso i cantieri dislocati sul territorio non adatti al recupero presso le proprie strutture, o non recuperabili; in tal caso lo smaltimento avviene attraverso il diretto conferimento in discariche autorizzate, e tutto l'iter è documentato da formulari e riportato nei registri previsti dalla legge.

Nelle sedi aziendali si producono rifiuti pericolosi legati alla manutenzione dei mezzi aziendali (es. oli esausti, batterie ed accumulatori, ecc.) che vengono smaltiti attraverso aziende autorizzate, e il procedimento è documentato dai formulari e dai registri previsti dalla legge.

Il rischio di commissione di reati si posiziona a un livello non superiore a 3.

Infine, i rifiuti "urbani" (carta, cartone, plastica, ecc.) vengono smaltiti attraverso il sistema di raccolta comunale.

In questi casi il rischio di commissione di reati ambientali scende a livello di rischio 1.

Il protocollo 3.1 allegato al presente modello disciplina gli adempimenti specifici cui sono tenuti i soggetti individuati e le funzioni coinvolte.